



# COMUNE DI TERZIGNO

Città Metropolitana di Napoli

**Ordinanza n° 42**

---

**OGGETTO: Campagna antincendio 2019 – Prevenzione incendi boschivi e pulizia di fondi.**

---

## IL SINDACO

### PREMESSO

- Che ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 225 del 24 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- Che il D. Lgs. n° 112 del 31 marzo 1998 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- Che il Dipartimento Protezione Civile sostiene che la campagna antincendio boschivo, secondo rilevamenti statistici, deve decorrere dal 15 giugno per protrarsi fino il 30 settembre;
- Che, per le attività antincendio boschivo per il 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite comunicato, pubblicato sulla GU n° 81 del 05/04/2019, ha fornito, alle Regioni, alle Province Autonome e ai Ministeri interessati, delle "Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti", per adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e fronteggiare il fenomeno;
- Che la Regione Campania, con deliberazione n° 251 del 11/06/2019 ha approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019 - 2021;
- Che nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, relativo alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- Che sul territorio comunale sono presenti vaste aree boscate, nonché patrimoni forestali di particolare pregio, che, nel corso degli anni, sono stati più volte sottoposti a rischio d'incendio, per le quali si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione dagli incendi;
- Che con nota n° 3016 del 04/06/2019, assunta con prot. n° 15193 in data 04/06/2019, il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in merito alla Campagna A.I.B. 2019, oltre a continuare a suggerire un continuo controllo delle aree a rischio incendio, con l'eliminazione di potenziali micce d'innescio di focolai d'incendio (rifiuti sparsi, secco vegetale e materiali infiammabili), comunica le aree sensibili a rischio incendio all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, indicando per il Comune di Terzigno le seguenti aree: la Pineta demaniale in loc. Piana Tonda, Via Campitello, loc. Vallone del Fico, loc. S. Spirito, loc. Lacrima Christi, loc. presso discarica SARI, loc. Mauro Vecchio;
- Che dai dati statistici elaborati dal competente Settore Regionale Foreste, Caccia e Pesca gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ciascun anno solare;
- Che le esperienze maturate dagli organi istituzionalmente competenti in tema di prevenzione incendi boschivi hanno dimostrato che un'alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dell'incuria in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico;
- Che ai sensi della Legge n° 150 del 7 giugno 2000, gli Enti Locali devono promuovere l'informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;
- Che la diffusa pratica della bruciatura delle stoppie provoca spesso lamentele e disagi nella cittadinanza per le difficoltà di respirazione connesse;
- Che soprattutto nei mesi di luglio ed agosto le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle stoppie determinando disagio di respirazione nella popolazione dei centri abitati circostanti le zone di bruciatura;

**CONSIDERATO** che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**RITENUTO** pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall'insorgenza di focolai d'incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

#### **VISTI**

- Il R.D. n° 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- La Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile);
- Gli artt. 6, 8 e 47 Regolamento sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale allegato alla L.R. 11/96;
- La Legge Regionale n° 20 del 9 dicembre 2013 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti);
- La Legge Regionale n° 14 del 26 maggio 2016 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti);
- La Legge Regionale n° 12 del 22 maggio 2017 (Sistema di Prevenzione Civile in Campania);
- La Legge n° 150 del 7 giugno 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
- La legge 21 novembre 2000, n° 353, (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Il D.M. 20 dicembre 2001, linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- La Legge 1 marzo 1975 n° 47;
- L'art. 29 del D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.;
- Gli art. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451 635 e 734 del Codice Penale;
- L'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

**Con effetto immediato, fino al 30 settembre 2019**

1. Vietare l'accensione di fuochi all'aperto e nelle zone boscate, nonché in quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267/1923;
2. Vietare, ad integrazione delle norme contenute nel sopra richiamato decreto, nelle aree boscate non vincolate, le seguenti attività: Far brillare mine; Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
3. Vietare l'accensione delle stoppie, o altri residui vegetali, o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini, parchi pubblici e privati;
4. Vietare fumare e/o lasciare mozziconi di sigaretta accesi nei boschi, o in prossimità di essi e nelle strade e nei sentieri adiacenti o che li attraversano, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
5. Vietare l'accensione di fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 Km da essi;
6. Tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo all'eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
7. Ai proprietari dei fondi di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco d'incendi e la propagazione del fuoco (rifiuti o altro materiale infiammabile);
8. Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salvo disposizioni che impongono maggiori distanze;
9. Ai proprietari dei terreni, posti frontalmente alle strade comunali e vicinali, o d'aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti;
10. Resta fermo l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto di massima allerta, del mantenimento della pulizia dei terreni dai rischi di natura igienico sanitaria;
11. Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, a pena delle sanzioni di legge di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

Che al manifestarsi d'incendio, ovvero pericolo di incendio, di qualsiasi natura, chiunque è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l'evenienza dell'incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco oppure alle autorità competenti (**Vigili del Fuoco 115, Corpo Forestale dello Stato 1515, Protezione Civile Regione Campania 081.2323111, Numero Verde Regionale 800.449911, Sala Operativa Regionale 800.232525, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 081.8271406**).

## AVVISA

➤ **A carico dei Soggetti inadempienti all'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge n° 689 del 24/11/1981, le seguenti sanzioni:**

1. In caso di mancata ripulitura dei terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, entro il termine assegnato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00** in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (massimo della somma all'uopo prevista);
2. In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa prevista ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
3. In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo di massima allerta, 15 giugno - 30 settembre, sanzione amministrativa non inferiore ad **€ 1.032,00** e non superiore ad **€ 10.329,00** ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21/11/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

➤ **Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.**

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente;

Di trasmettere copia della presente ordinanza, per l'esecuzione ed il rispetto di essa, a tutti i Comandi delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale (Commissariato Polizia di Stato, Comando Stazione Carabinieri, Comando Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Comando Polizia Municipale) nonché al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Napoli, all'A.S.L. NA3 Sud – UOPC di Ottaviano;

Di trasmettere, altresì, copia della presente ordinanza alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Città Metropolitana di Napoli e al Parco Nazionale del Vesuvio.

Che ai sensi del Capo II della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Casa Comunale, 19 giugno 2019.



IL SINDACO  
(Avv. Francesco Ranieri)  
*Francesco Ranieri*